

L'ANALISI

Falciani, verifiche salve

Le migliaia di contribuenti inclusi nella c.d. «Lista Falciani» attendevano con ansia la pronuncia della Corte costituzionale sulla possibilità di «riaprire» i termini di accertamento per le annualità ove è intervenuta decadenza dell'azione impositiva da parte dell'Agenzia delle entrate. L'attesa non derivava solo dal raddoppio dei termini, ex art. 37 dl n. 223/2006 (la norma esaminata), che scatta quando il contribuente ha commesso un illecito che comporta l'obbligo di denuncia per un reato tributario sanzionato dal dlgs 74/2000, ma soprattutto dal raddoppio dei termini, ex art. 12 dl n. 78/2009, come modificato dal dl. n. 194/2009, che viene applicato quando vengono scoperti investimenti detenuti all'estero per i quali è stata omessa l'indicazione nel quadro RW del Modello Unico, a prescindere dalla commissione di un illecito penale. Nelle verifiche «Falciani» la maggior parte dei verificati non ha superato i limiti penali fissati dal dlgs 74/2000 per l'infedele dichiarazione ma, sia la Guardia di finanza che l'Agenzia delle entrate, per analogia, applicano regolarmente per le violazioni tributarie il raddoppio dei termini ex art. 12 a tutti i periodi aperti nel momento di entrata in vigore della norma (1° luglio 2009) e quindi a decorrere dall'anno 2004, o 2003 nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Il testo di legge, letteralmente, non prevede una decorrenza di applicazione della norma e un'applicazione retroattiva della stessa ai periodi di imposta anteriori al 2009 violerebbe chiaramente l'art. 3 dello Statuto del contribuente, che non prevede la possibilità di applicare retroattivamente una norma tributaria, e sarebbe contraria all'intento del legislatore che, nella Relazione Accompagnatoria alla legge ha espressamente scritto che: «La norma avrà effetto nel 2009 solo per ancora sei mesi» (1 luglio-31 dicembre, ndr), lasciando intendere chiaramente la portata non retroattiva della stessa. Nelle verifiche «Falciani» i verificatori sono in possesso dei saldi mensili dei conti bancari detenuti dai contribuenti presso la banca Hsbc solo dal novembre 2005 al febbraio 2007 e l'anno 2005 è attualmente oggetto di contestazione nei Pvc, nonostante che dal 31/12/2010 siano decorsi i termini per l'azione di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria. La sentenza della Corte costituzionale n. 247/2011, depositata il 25 luglio, dopo aver affermato che l'art. 3 dello Statuto del contribuente non può essere «evocato quale parametro di legittimità costituzionale», ha affermato che il censurato comma 26 dell'art. 37 dl 223/2006 «risolve solo un problema di successione di leggi nel tempo, senza dettare una disciplina sostanziale ad hoc (...) In tal modo non viene retroattivamente riaperto un termine già scaduto, ma viene solo escluso che il raddoppio dei termini si applichi alle violazioni tributarie per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto, fosse già decorso il termine di accertamento previsto dalla normativa anteriore». Tale pronuncia non può non avere effetti anche sull'art. 12 dl 78/2009 e, di fatto, rafforza l'attività di verifica attualmente in corso sui contribuenti compresi nella Lista Falciani. L'unica nota positiva al punto 5.2.2 ove la Corte afferma che l'applicazione del raddoppio dei termini derivante dalla norma censurata non può cumularsi con la proroga dei termini prevista da altre norme.

Stefano Noro